

Criteria e modalità di concessione delle provvidenze straordinarie

Le provvidenze straordinarie sono erogate dalla Giunta Esecutiva su domanda degli interessati, nei limiti dello stanziamento di bilancio, a favore delle seguenti categorie di beneficiari:

- **iscritti alla Cassa;**
- **pensionati attivi della Cassa;**
- **superstiti di iscritti e pensionati**, se aventi diritto ai trattamenti erogati dalla Cassa, a condizione che il coniuge abbia un reddito non superiore a 5.000,00 €, ed i figli minori o equiparati, siano fiscalmente a carico, qualora non diversamente previsto dal Regolamento sulle provvidenze straordinarie.

L'erogazione dell'intervento economico viene stabilita sulla base dei criteri di massima determinati nel Regolamento sulle provvidenze straordinarie, per i seguenti eventi:

- **decesso dell'iscritto o del pensionato attivo;**
- **malattia dell'iscritto o del pensionato attivo**, che comporti inabilità temporanea e assoluta con interruzione o sospensione dell'attività professionale per un periodo superiore a sessanta giorni. Per lo stesso evento, ulteriore domanda non potrà essere prodotta prima che siano trascorsi tre anni dalla concessione del precedente contributo assistenziale. Per quanto riguarda i casi di persone infartuate, viene comunque riconosciuto un minimo di periodo di fermo corrispondente a sessantuno giorni a prescindere se sia sufficiente o meno la documentazione medica inviata. Non sono accettate domande relative ad eventi traumatici che comportino una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 25% secondo le Linee Guida I.N.P.S. per l'accertamento degli stati invalidanti – 27 luglio 2012;
- **infortunio dell'iscritto o del pensionato attivo**, che comporti inabilità temporanea e assoluta con interruzione o sospensione dell'attività professionale per un periodo superiore a sessanta giorni. Per lo stesso evento, ulteriore domanda non potrà essere prodotta prima che siano trascorsi tre anni dalla concessione del precedente contributo assistenziale. Per l'infortunio la provvidenza potrà essere richiesta per un massimo di tre eventi nell'arco della vita contributiva, con riferimento anche alle prestazioni già erogate. Non sono accettate domande relative ad eventi traumatici che comportino una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 25% secondo le Linee Guida I.N.P.S. per l'accertamento degli stati invalidanti – 27 luglio 2012. Ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'inabilità derivante dall'infortunio è inoltre necessario produrre una certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria ospedaliera pubblica o privata convenzionata, che attesti l'inabilità temporanea della capacità lavorativa;
- **grave malattia di familiari a carico dell'iscritto o del pensionato attivo**, che al momento della domanda, la malattia diagnosticata abbia determinato particolare stato di disagio professionale. Per lo stesso evento, ulteriore richiesta non potrà essere prodotta prima che siano trascorsi tre anni dalla concessione del precedente contributo assistenziale. Per tale evento potrà essere riconosciuto un contributo fisso fino ad un massimo di € 5.000,00, da valutarsi caso per caso;
- **calamità naturali**, tale provvidenza potrà essere richiesta soltanto dagli iscritti e dai pensionati attivi della Cassa;
- **reiterate minacce o molestie subite dall'iscritto** che abbia presentato denuncia-querela per il reato di “*stalking*” di cui all'art. 612 *bis* del codice penale, per cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio da parte del giudice dell'udienza preliminare. Per tale evento potrà essere riconosciuto un contributo fisso di € 2.000,00;

- **gravidenza a rischio dell'iscritta**, che comporti inabilità temporanea e assoluta con interruzione o sospensione dell'attività professionale per un periodo superiore a sessanta giorni. L'importo del contributo in favore della professionista verrà quantificato tenendo conto dell'interruzione o sospensione dell'attività professionale fino a sessanta giorni prima del parto. In caso di intervenuto aborto, tale contributo verrà quantificato in ragione del mese di effettiva interruzione della gravidanza.

Indennità *una tantum*

Al fine di apprestare una adeguata ed immediata tutela ai superstiti ed ai conviventi degli iscritti, non titolari di pensione, prematuramente scomparsi, la Giunta Esecutiva, accertata la sussistenza dello stato di bisogno, eroga un'indennità *una tantum* in misura pari al 70% del montante dei contributi soggettivi effettivamente versati dal *de cuius*, entro un limite massimo di € 8.300,00.

L'indennità è concessa soltanto qualora il geometra deceduto risultasse iscritto alla Cassa prima del compimento del 35° anno di età e sia deceduto senza aver maturato un'anzianità assicurativa pari o superiore a dieci anni ma non inferiore a tre anni e non sussista comunque in capo ai soggetti beneficiari diritto ad alcuna prestazione a carico della Cassa.

L'erogazione *una tantum* non è cumulabile con la provvidenza straordinaria erogabile in relazione al decesso dell'iscritto o del pensionato attivo, salvo che la Giunta Esecutiva, in considerazione di circostanze particolari, decida diversamente.

L'indennità *una tantum* è erogata in presenza di figli minori o equiparati dell'iscritto defunto, al coniuge superstite, se convivente, e, in assenza di questo, ai figli minori o equiparati, al e/o alla convivente.

Indennità a copertura del mancato versamento della contribuzione

Ai superstiti, se conviventi, che non abbiano diritto ad alcuna prestazione a carico della Cassa, o ai genitori del geometra iscritto alla Cassa prima del compimento del 35° anno di età è concessa, previo accertamento della sussistenza dello stato di bisogno, una indennità *una tantum* finalizzata al pagamento della contribuzione non versata dal professionista negli ultimi due anni solari (compreso quello dell'evento) a causa della grave malattia che lo ha portato al decesso o nell'ultimo anno nell'ipotesi di infortunio.

La misura dell'indennità è rapportata alla contribuzione da versare, entro il tetto dei minimi, e verrà incamerata dalla Cassa a copertura del debito contributivo comprensivo di tutti gli oneri accessori.

Per i superstiti l'accertamento della sussistenza della condizione di bisogno viene compiuto sulla base del reddito da loro prodotto nell'anno precedente alla morte dell'iscritto.

L'erogazione *una tantum* di cui al presente articolo non è cumulabile con alcuna altra provvidenza o indennità prevista dal Regolamento sulle provvidenze straordinarie, salvo che la Giunta Esecutiva, in considerazione di circostanze particolari, decida diversamente.